

1° gennaio 2018

N. registrazione/dossier:

Allegato 1

**alla direttiva concernente il conseguimento
dell'autorizzazione di accesso alla rete, del
certificato di sicurezza e dell'autorizzazione
di sicurezza**

Tratte in prossimità del confine

Ufficio federale dei trasporti UFT

Nota editoriale

Editore: Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna
Divisioni Infrastruttura e Sicurezza

Sezione Omologazioni e regolamenti
e Sezione Esercizio ferroviario

Diffusione: pubblicazione sul sito Internet dell'UFT

Lingue di pubblicazione: tedesco (originale)
francese
italiano

Il presente allegato, versione 2.0, entra in vigore il 1° gennaio 2018 e sostituisce l'omonimo allegato, versione 1.0, del 1° luglio 2013.

Edizioni / Documentazione delle modifiche

Versione	Data	Autore	Modifiche	Stato
V 1.0	1° luglio 2013	Ufficio federale dei trasporti UFT	Prima edizione	Sostituita
V 2.0	1° gennaio 2018	Ufficio federale dei trasporti UFT	Rielaborazione	In vigore

Sommario

1	Abbreviazioni	3
2	Principio	Fehler! Textmarke nicht definiert.
3	Campo di applicazione.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
4	Esigenze	Fehler! Textmarke nicht definiert.
5	Documenti da presentare per la domanda di CSic Parte B.....	5
6	Definizione delle tratte in prossimità del confine.....	6
7	Raggruppamento internazionale	Fehler! Textmarke nicht definiert.
8	Autorizzazione di sicurezza (ASic)	7

1 Abbreviazioni

Per ragioni di semplicità e di chiarezza, nel presente allegato sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

UFT	Ufficio federale dei trasporti
Lferr	Legge federale sulle ferrovie, RS 742.101
Oferr	Ordinanza sulle ferrovie, RS 742.141.1
EBO	Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (RFT)
ITF	Imprese di trasporto ferroviario
GI	Gestori dell'infrastruttura
RIN	Registro di immatricolazione nazionale (National Vehicle Register, NVR)
AAR	Autorizzazione di accesso alla rete
OARF	Ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria, RS 742.122
CSic	Certificato di sicurezza
ASic	Autorizzazione di sicurezza
SGS	Sistema di gestione della sicurezza
OVF	Ordinanza del DATEC concernente l'abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie

2 Principio

In quest'allegato sono citate soltanto le disposizioni per le tratte in prossimità del confine che differiscono dalla direttiva.

Le autorità dei Paesi dove è situata l'infrastruttura sono responsabili per le procedure (autorizzazione di accesso alla rete (AAR), certificato di sicurezza (CSic), omologazione del materiale rotabile e abilitazione del personale).

Le prescrizioni secondo l'allegato 6 dell'OVF si applicano ai conducenti di veicoli motore.

Per la circolazione sulle tratte in prossimità del confine, i veicoli ferroviari necessitano di un'autorizzazione d'esercizio svizzera valida. Le autorizzazioni rilasciate nei Paesi dell'UE possono essere utilizzate nella procedura svizzera, se sono tecnicamente equivalenti.

3 Campo d'applicazione

Quest'allegato è valido per le corse sulle tratte in prossimità del confine citate al capitolo 6.

La definizione delle tratte in prossimità del confine situate al di fuori del territorio svizzero non è inclusa nel presente documento e spetta all'autorità di vigilanza del rispettivo Paese confinante.

Le tratte in prossimità del confine delle ferrovie a scartamento ridotto non appaiono in questo documento. L'UFT stabilisce caso per caso la procedura da adottare per queste tratte.

Per il traffico sulle tratte in prossimità del confine nelle regioni di Basilea, Coblenza, Sciaffusa e Kreuzlingen, l'UFT riconosce, in sostituzione del CSic Parte A, l'attestato di formazione («Betriebsleiterausbildungsnachweis») previsto dall'«EBO».

4 Esigenze

Un CSic Parte B svizzero è necessario per le corse sulle tratte in prossimità del confine.

L'UFT riconosce le licenze dell'UE, secondo la direttiva 2001/13/CE, come AAR valida per le corse sulla parte svizzera delle tratte in prossimità del confine, senza che sia indispensabile un accordo internazionale (art. 9 OARF).

Per le corse sulla parte svizzera delle tratte in prossimità del confine, l'UFT considera valido il CSic Parte A dei Paesi dell'UE per il conseguimento di un CSic Parte B.

5 Documenti da presentare per la domanda di CSic Parte B


Per le tratte in prossimità del confine con la domanda concernente il CSic Parte B vanno presentati all'UFT i seguenti documenti:

- indicazioni concernenti il richiedente: indirizzo dell'impresa, indirizzo di posta elettronica, persona di riferimento;
- copia della licenza UE valida;
- copia del CSic Parte A valido o dell'attestato di formazione («Betriebsleiterausbildungsnachweis») previsto dall'«EBO»;
- copia del CSic Parte B valido, relativo alla tratta di accesso;
- tipo di domanda (nuovo CSic / suo rinnovo);
- tipo di trasporto: trasporto viaggiatori, di merci o speciale con l'indicazione delle prestazioni annuali;
- copia dell'attestato d'assicurazione sulla responsabilità civile;
- elenco dei veicoli oggetto della domanda sotto forma di estratto dal registro nazionale dei veicoli (RIN). Qualora non sia stata ancora effettuata un'iscrizione al RIN, è sufficiente presentare una copia dell'omologazione valida. Se si percorrono unicamente tratte tedesche su territorio svizzero, vengono riconosciute le omologazioni tedesche dei veicoli. È sufficiente un elenco dei veicoli con l'indicazione delle omologazioni valide;
- confronto tra caratteristiche dei veicoli e requisiti delle tratte (elenco dei veicoli e delle tratte). Per le carrozze viaggiatori e i carri merci con contrassegni RIC e TEN oppure RIV, nonché per i veicoli di servizio impiegati esclusivamente su binari sbarrati è sufficiente un'iscrizione complessiva (in conformità al n. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** della direttiva).
Ogni singolo veicolo di servizio (conforme alle norme EN 15746, EN 15955 ed EN 15954) impiegato al di fuori dei binari sbarrati (ad es. per forniture destinate a cantieri) deve essere iscritto nell'elenco dei veicoli e delle tratte del CSic (in conformità al n. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** della direttiva);
- parere dei gestori dell'infrastruttura (GI) di tutte le tratte richieste;
- parti del sistema di gestione della sicurezza (SGS) che riguardano le tratte con una tabella di convergenza che indica gli strumenti grazie ai quali nel SGS sono soddisfatte le esigenze definite dall'allegato III del regolamento 1158/2010 UE.

Il modulo di domanda per un CSic Parte B va compilato per intero e completato con i pareri dei GI.

Per la trasmissione dei dati è indispensabile utilizzare il modulo che si trova sul sito dell'UFT.

6 Definizione delle tratte in prossimità del confine



Sono considerate prossime al confine dalla parte svizzera della frontiera di Stato le seguenti tratte (rete a scartamento normale):

- Frontière – La Plaine – Genève
- Frontière – La Plaine – Genève La Praille
- Frontière – Chêne-Bourg – Genève
- Frontière – Vallorbe – Lausanne
- Frontière – Vallorbe – Lausanne Triage
- Frontière – Les Verrières – Neuchâtel
- Frontière – La Chaux-de-Fonds – Neuchâtel
- Frontière – Porrentruy – Delémont
- Grenze – Basel St. Johann – Basel SBB
- Grenze – Basel St. Johann – Basel SBB RB
- Grenze (Weil am Rhein) – Basel Bad Bf – Basel SBB
- Grenze (Basel Bad Rbf) – Basel Bad Bf – Basel SBB RB
- Grenze (Grenzach) – Basel Bad Bf
- Grenze – Riehen – Basel Bad Bf
- Grenze – Koblenz
- Grenze – Trasadingen – Schaffhausen – Thayngen – Grenze
- Grenze – Etwilen
- Grenze – Kreuzlingen
- Grenze – Kreuzlingen Hafen
- Kreuzlingen – Kreuzlingen Hafen
- Grenze – St. Margrethen
- Grenze – Buchs SG
- Confine – Chiasso – Mendrisio
- Confine – Chiasso Smistamento
- Confine – Stabio – Mendrisio – Lugano
- Confine – Ranzo-S. Abbondio – Bellinzona
- Confine (Iselle) – Brig

7 Raggruppamento internazionale

Sulla base dell'Accordo sui trasporti terrestri tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e in applicazione della direttiva 91/440/CEE esiste la possibilità di operare come «raggruppamento internazionale» nel trasporto di transito. Un raggruppamento internazionale è costituito da almeno due imprese di trasporto ferroviario (ITF) con sede in diversi Stati UE. L'impresa ferroviaria richiedente assume la responsabilità di tale raggruppamento. Inoltre, va richiesto un CSic Parte B per la Svizzera.

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti (utilizzando i moduli dell'UFT):

- modulo di domanda CSic Parte B;
- copia della licenza UE valida;
- copia del CSic Parte A;
- copia dell'attestato d'assicurazione sulla responsabilità civile che preveda un importo superiore a 100 milioni di franchi;
- elenco dei veicoli sotto forma di estratto dal corrispondente RIN (Svizzera o Paese UE). Per le carrozze viaggiatori e i carri merci con contrassegni RIC e TEN G1 o RIV è sufficiente un'iscrizione complessiva;
- confronto tra caratteristiche dei veicoli e requisiti delle tratte (elenco dei veicoli e delle tratte);
- parti del SGS che riguardano le tratte con una tabella di convergenza che indichi gli strumenti grazie ai quali nel SGS sono soddisfatte le esigenze definite dall'allegato III del regolamento 1158/2010 UE;
- parere dei GI di tutte le tratte richieste.

8 Autorizzazione di sicurezza (ASic)

Tutti i GI operanti su tratte ferroviarie in Svizzera necessitano di un'ASic. Lo stesso vale anche per tratte estere sul territorio svizzero.

Per l'esercizio e la manutenzione di ogni infrastruttura ferroviaria serve, oltre alla concessione, un'ASic.

Questo si applica anche ai GI esteri operanti su tratte del territorio svizzero, alle reti tranviarie e di metropolitana nonché alle imprese che gestiscono un'infrastruttura sulla base di un trattato internazionale (ad es. tratte tedesche, austriache e francesi in Svizzera).

Per le tratte in prossimità del confine l'UFT decide caso per caso in merito al riconoscimento dell'ASic del paese d'origine o se il GI deve chiederne una per la Svizzera.

La normativa dell'UFT determinante in materia è costituita dalla «Direttiva concernente il conseguimento dell'autorizzazione di accesso alla rete, del certificato di sicurezza e dell'autorizzazione di sicurezza».